

---

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 03 agosto 2010, n. 45/R

**Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).**

(Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, , del 09.08.2010 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 del d.p.g.r. 42/R/2009

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 del d.p.g.r. 42/R/2009

Art. 3 - Modifica all'articolo 6 del d.p.g.r. 42/R/2009

Art. 4 - Modifica all'articolo 7 del d.p.g.r. 42/R/2009

Art. 5 - Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 42/R/2009

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale del 29 luglio 2009, n. 42/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 27 maggio 2010;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 maggio 2010, n. 564;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 23 giugno 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2010, n. 694.

Considerato quanto segue:

1. l'esperienza acquisita durante il primo anno di funzionamento del fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate, rende necessario apportare alcune modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 luglio 2009, n. 42/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009) al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;

2. le limitazioni numeriche previste per ciascun tipo di intervento finanziabile limitano la possibilità di utilizzare interamente le risorse disponibili sul fondo; con l'abrogazione di tali limitazioni numeriche il numero degli interventi finanziabili per ciascuna annualità, viene determinato alla luce delle risorse disponibili sul fondo;

3. la possibilità di presentare ogni anno solare una sola domanda di intervento limita eccessivamente le possibilità dei potenziali beneficiari e rischia di sottrarre all'esame della Commissione interventi di valore artistico e culturale; conseguentemente, senza che questo aggravi eccessivamente i lavori della Commissione, è opportuno consentire ai potenziali beneficiari di presentare, per ogni anno solare, una domanda per ciascuna categoria di intervento;

4. di accogliere la raccomandazioni fornita nel parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento:

*Art. 1*

*Modifica all'articolo 4 del d.p.g.r. 42/R/2009*

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 42/R/2009 è abrogato.

*Art. 2*

*Modifica all'articolo 5 del d.p.g.r. 42/R/2009*

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 42/R/2009 è abrogato.

*Art. 3*

*Modifica all'articolo 6 del d.p.g.r. 42/R/2009*

1. Il comma 6 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 42/R/2009 è abrogato.

*Art. 4*

*Modifica all'articolo 7 del d.p.g.r. 42/R/2009*

1. Il comma 5 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 42/R/2009 è abrogato.

*Art. 5*

*Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 42/R/2009*

1. Al comma 2 dopo le parole "*durante tutto l'anno*" sono inserite le seguenti "*anche in via telematica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)*"
2. Il comma 5 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 42/R/2009 è sostituito dal seguente: "*Nel corso di un anno solare, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, uno stesso soggetto può presentare domanda per un massimo di due tipologie di intervento.*"

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.